

## Giurisprudenza in materia di scarichi industriali

- **Cassazione Penale Sez. III n. 1719 del 15 gennaio 2021** nella quale viene ribadito che *“del reato di esercizio di scarichi non autorizzati, previsto dall’articolo 137, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, risponde innanzitutto il titolare dell’insediamento produttivo da cui origina lo scarico, ferma restando l’eventuale concorrente responsabilità, se diverso, del soggetto che in concreto gestisca l’impianto, in quanto su quest’ultimo grava l’onere di controllare che l’impianto da lui gestito sia munito dell’autorizzazione, presupposto di legittimità della gestione”*.

La sentenza, oltre a richiamare i principi fondamentali in materia di responsabilità stabilisce che, anche se il servizio viene svolto da altri ma all’interno di una determinata struttura di un diverso proprietario, non esonera i responsabili dell’attività (proprietario della struttura) di vigilare sull’effettivo rispetto delle prescrizioni stabilite per legge. Si tratta infatti del più comune caso di attività di lavanderia svolta all’interno, ad esempio, di case di cura o ospedali laddove il gestore dell’attività è diverso da chi materialmente svolge il servizio, ma che rimane, come sentenzia il giudice di merito, responsabile di vigilare sull’attività svolta da altri, definendolo infatti “negligente disinteresse della gestione dell’unità produttiva”.

- **Cassazione Penale, Sez. III sent. 18226 del 17 maggio 2005** dalla cui massima si ricava che: *“Lo scarico di una lavanderia industriale a servizio di una casa di riposo non è assimilabile a quello di acque reflue domestiche e necessita di specifica ed espressa autorizzazione”*.

Il Presidente di una Casa di riposo, è stato ritenuto responsabile del reato di scarico abusivo di acque reflue provenienti da una lavanderia di tipo industriale, sito nella predetta casa, in violazione dell'art. 59, 1° comma D.lgs. n. 152/99, oggi sostituito dall’articolo 137 del D.lgs., n. 152 del 3 aprile 2006 e condannato dal Tribunale territoriale. Il Tribunale teneva conto della carenza di autorizzazione, della testimonianza dei NAS e delle specifiche circostanze di fatto risultanti del sopralluogo (trattavasi di lavanderia nuova, di recente attivazione, sita al secondo piano dell'edificio, come emergeva anche da una planimetria). Per questi motivi il giudice competente ha rigettato il ricorso della casa di riposo sottolineando nelle